

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI “ASSET ALLOCATION ADVISORY STRATEGICA E TATTICA e RISK PERFORMANCE ANALYSIS” PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC” o “CASSA”).

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

CIG BB0106C215

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
- 13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	25
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
14. OFFERTA TECNICA	27
15. OFFERTA ECONOMICA.....	28
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	33
- METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	34



Cassa Dottori Commercialisti

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	35
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
25. ACCESSO AGLI ATTI	39
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40

PREMESSE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. n. 509/1994, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato – con determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2026**, ha deliberato di affidare i ***“Servizi professionali di Asset Allocation Advisory Strategica e tattica e Risk Performance Analysis per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti”*** (anche "Servizio"), mediante procedura di *gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto *qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>

Il **luogo** di svolgimento del Servizio è indicato nello Schema di Contratto [codice NUTS [ITI 43].

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: **BB0106C215_(CPV 66171000-9)**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è nominato Responsabile Unico di Progetto il Dott. Fabio Lenti.

Il presente appalto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD (di seguito anche solo Piattaforma) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 e Regolamento UE n. 1183/2024 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al concorrente, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo concorrente per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte del concorrente in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al link <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali – Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso credenziali di accesso (e-mail e password) o, se previsto, o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Supporto alla voce Assistenza tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione. Inoltre, nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di contratto (Allegato 6);
- 4) Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (Allegato 7)
- 5) Disciplinare Telematico;

La documentazione di partecipazione comprende:

- 6) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello facsimile Allegato 1);
- 7) eDGUE (facsimile Allegato 2);
- 8) Offerta tecnica;
- 9) Offerta economica (Modello facsimile Allegato 3);
- 10) Dichiarazione avalimento (Modello facsimile Allegato 4);
- 11) Dichiarazione RTI costituendo (Modello facsimile Allegato 5).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html> e sulla PAD all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro le ore 12:00 del 16/04/2026**, attraverso la sezione della PAD per mezzo della funzionalità “invia quesito”, presente nei Dettagli della procedura, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante

pubblicazione in forma anonima sulla PAD nei Dettagli della procedura nella sezione Documenti e sul sito istituzionale della CNPADC nella sezione CNPADC trasparente al link <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto i "Servizi professionali di Asset Allocation Advisory Strategica e tattica e Risk Performance Analysis per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti" alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo Capitolato) e nello Schema di Contratto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

Tabella 1

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA ed altri oneri di legge esclusi)
<i>Servizi professionali di Asset Allocation Advisory Strategica e tattica e Risk Performance Analysis per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti</i>	66171000-9.	P	€ 290.000,00
A. Importo a base di gara			€ 290.000,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 290.000,00

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i.

Si precisa altresì che trattandosi di affidamento di servizi aventi natura intellettuale non sussiste l'obbligo di indicare costi della manodopera e CCNL applicabile

La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per il Servizio in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata del contratto è fissata in =24= (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tutti i termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB), specifico per le attività di assistenza gestionale elaborato dall'ISTAT e, quale base di calcolo per la variazione, si fa riferimento al predetto indice pubblicato nel mese di stipula contrattuale in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., la CNPADC si riserva - a scadenza - la facoltà discrezionale di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria - o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la CNPADC - per una durata di ulteriori =12= (dodici) mesi. La Cassa esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =60= (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per una durata presunta di =6= (sei) mesi. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023 s.m.i.), la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad euro 609.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come da tabella che segue.

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara (A+B) (precedente tabella 1)	€ 290.000,00
Importo proroga ex art. 120, comma 10 del Codice	€ 145.000,00
Importo proroga ex art. 120, comma 11 del Codice	€ 72.500,00
Importo aumento delle prestazioni del contratto ex art. 120, comma 9, del Codice	€ 101.500,00
Valore globale stimato	€ 609.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara *in* una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che sarà indicato dalla Stazione appaltante dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara per un ammontare totale almeno pari € **580.000,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Fatturato specifico** minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara per un ammontare totale almeno pari **€ 435.000,00 IVA esclusa**.
Il settore di attività è **Servizi Finanziari con ambito di specializzazione in Servizi professionali di "Asset Allocation"**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

- b) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno **n. 5 servizi analoghi** annuali di importo minimo cadauno pari a **€ 70.000,00** annui **di cui almeno 1 servizio analogo** a favore di investitori istituzionali con masse/attivi in gestione o in advisory per un ammontare totale pari ad almeno € 5 miliardi di euro.

Si specifica come

- Per "servizi analoghi" si intendono servizi finanziari aventi ad oggetto attività riconducibili ad almeno la macro-linea di attività (i) "Analisi e definizione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica in un'ottica di Asset Liability Management (ALM)" di cui all'articolo 1 "Oggetto del servizio" del Capitolato.
- La soglia minima di € 5 miliardi è commisurata alla natura dell'investitore istituzionale, alla consistenza del patrimonio della stazione appaltante e alla rilevanza delle attività oggetto dell'affidamento, tenuto conto del settore di riferimento.

Per ciascun servizio dichiarato il concorrente dovrà indicare descrizione del servizio, periodo di esecuzione, importo e tipologia del committente/destinatario.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- c) Possesso di un **Team dedicato** messo a disposizione della CNPADC composto dalle figure professionali indicate alle successive lett. i),ii),iii),iv),v), vi) ognuna delle quali (1) parli, comprenda e scriva correttamente e fluentemente la lingua italiana (fatta eccezione per la figura professionale successive lett. i), iv) ed v) per la quale può risultare sufficiente la lingua inglese) ed (2) abbia un minimo di cinque anni di esperienza nell'esercizio della relativa professione:
- i. un attuario;
 - ii. un analista di mercato;
 - iii. esperto in risk advisory/portfolio management;
 - iv. esperto nel settore ESG e dei temi di investimento;
 - v. esperto nel settore dei mercati privati;
 - vi. un relationship manager;

Il Team, come composto, indicato dal concorrente in sede di offerta tecnica non potrà essere modificato senza preventivo consenso della CNPADC, se non per cause di forza maggiore. L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o siano più qualificati rispetto alle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata anche mediante analisi dei CV dei nuovi componenti proposti e, in ogni caso, autorizzata dalla CNPADC.

La comprova del requisito è fornita mediante i seguenti documenti:

- CV dettagliati di ciascuna risorsa, dai quali risulti il possesso di almeno cinque anni di esperienza nella relativa professione, il ruolo e la tipologia di rapporto con il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta come da successivo paragrafo 13.1 o altro equivalente documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana di tutte le figure professionali del Team Dedicato ovvero - come sopra specificato -attestante la conoscenza della lingua italiana di tutte le figure professionali del Team dedicato ad eccezione delle figure professionali del Team dedicato indicate alle precedenti lett. lett. i), iv) ed v) per le quali si attesta la conoscenza della lingua inglese)
- d) Possesso e mantenimento per tutta la durata dell'appalto (con fornitura dei contratti o delle appendici o quietanze di rinnovo) della seguente copertura assicurativa: **Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO)**, con i seguenti massimali:
- Sezione RCT - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno
 - Sezione RCO - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno con il massimo di € 2.000.000 per persona.

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in originale o copia conforme, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice a adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore massimale richiesto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito relativo al fatturato specifico minimo di cui al paragrafo 6.3. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Tuttavia, la mandataria deve, in ogni caso, aver eseguito in proprio almeno n. 1 servizio analogo prestato a favore di investitori istituzionali con masse/attivi in gestione o in advisory per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5 miliardi. La predetta previsione è motivata dalla necessità che la mandataria sia dotata di specifica e comprovata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi a favore di investitori istituzionali di rilevante dimensione.
- c) Il requisito del Team dedicato di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. c) deve essere deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- d) Il requisito della copertura assicurativa di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% *del valore complessivo dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € 12.180,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 *giorni*, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. I formati accettati dalla PAD per i documenti firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi i formati più comuni.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata tramite PEC. Inoltre, è possibile scaricare la ricevuta di partecipazione dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltate può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nello Step Documenti amministrativi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – facsimile **Allegato 1**;
- b) Documento di gara unico europeo (eDGUE) – facsimile **Allegato 2**;
- c) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC ove previsto nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 7**;
- d) Garanzia provvisoria nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 9**;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- dichiarazione RTI costituendo di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al successivo paragrafo 13.4 facsimile **Allegato 4**;

- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- 13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento facsimile **Allegato 4**;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD nello Step Offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A. **Relazione tecnica** dei servizi offerti.
- B. **Curricula vitae** delle figure professionali coinvolte nei Servizi offerti,
- C. **Eventuale contratto di avvalimento premiale**

La Relazione Tecnica contiene una proposta tecnica (organizzativa) che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 16.1**, i sotto-riportati elementi che dovranno essere articolati con le sottoindicate Sezioni, così da consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri descritti al citato paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

La Relazione Tecnica:

- (I) deve rispettare l'ordine dei paragrafi sopra indicati;
- (II) deve essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine;

- (III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.

Si precisa che:

1. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
2. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, i CV nonché gli allegati;
3. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;
4. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di "accesso agli atti", il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.
5. L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.
6. l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;
7. non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica i punteggi minimi indicati al **paragrafo 16.1** del presente Disciplinare.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD nello Step Offerta economica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.1, predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 3** al presente Disciplinare deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale da applicare all'importo posto a base di gara € 290.000,00**, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge espresso in cifre e lettere;
- b) il **corrispondente prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre e lettere, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali).

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto agli importi a base d'asta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice nonché le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

1. l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;

2. la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
3. l'impegno a tenere ferma l'offerta per 270 giorni, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L'offerta economica è sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1 del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **due cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,33);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest'ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	80
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	20
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito descritto.

Per i **Criteri qualitativi di cui ai punti A, B, C, D ed E** riportati nella tabella che segue vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:

Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo
A. Metodologie e tecniche di analisi impiegate	A.1 Costruzione dell'Asset	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità e	15

	Allocation in funzione del punto (i) dell'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolato.	completezza delle ipotesi poste a base della costruzione dell'Asset Allocation; delle metodologie e tecniche utilizzate per l'elaborazione e l'ottimizzazione dell'Asset Allocation; del livello di dettaglio dell'Asset Allocation per asset class e, ove opportuno ed efficiente, per aree geografiche, settori, tematiche di investimento; dell'analisi e ricerca a supporto delle tesi di investimento; dell'integrazione degli obiettivi ESG nella politica di investimento. Con riguardo alla costruzione dell'asset allocation strategica saranno valutate in particolare le tecniche utilizzate per la valutazione del passivo sulla base dell'ultimo bilancio tecnico approvato, tecniche e modalità di stima degli obiettivi di lungo termine in ottica ALM, metodo di stima del benchmark strategico (inclusa l'eventuale distinzione tra portafoglio LDI e attivo/di performance) e dei rendimenti, rischi e correlazioni attese delle asset class individuate.	
	A.2 Misurazione ed analisi delle performance e dei rischi di portafoglio e dei gestori in funzione del punto (iii) dell'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolato.	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile al sistema di misurazione ed analisi meglio strutturato e completo, avuto particolare riguardo a: • criteri e modalità di recupero dati, valorizzazione e riclassificazione del patrimonio • criteri e modalità di classificazione dei singoli constituents del portafoglio • Metodo di calcolo e indicatori di rischio ex ante ed ex post (di portafoglio e dei gestori) analizzati • Metodo di calcolo e indicatori di performance ex ante ed ex post (di portafoglio e dei gestori) utilizzati • Stress test, what-if e Scenario Analysis • Esposizione geografica/settoriale/valutaria/tematica • Performance and Risk contribution analysis ex ante ed ex post • Metodo di calcolo e indicatori del profilo ESG	15
	A.3 Livello di utilizzo dei sistemi operativi impiegati per lo svolgimento dell'incarico	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dal miglior livello di utilizzo di risorse tecnologiche proprietarie o di parti terze impiegate nello svolgimento del mandato, intese come: sistemi operativi/software integrati anche con AI, info-provider e database (preferenziale Bloomberg e info provider ESG).	10
Punteggio massimo totale Criterio A			40
B. Team di lavoro	B.1	Con riferimento al Team di lavoro, fermo restando quanto richiesto come requisito di capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.3 lett. c) del presente Disciplinare e quanto indicato nel Capitolato all'articolo 6 "Servizi alla CNPADC e personale dell'aggiudicatario adibito al servizio" saranno oggetto di valutazione, con riguardo alle	15

		attività oggetto del servizio di cui all'articolo 1 del Capitolo , la dimensione e composizione del team complessivo e le relative seniority (anche in ambito ESG), il mix delle tipologie di dette risorse e l'esperienza maturata nello svolgimento per investitori istituzionali di attività affini a quella richiesta. Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla migliore combinazione, dimensione, solidità, expertise e seniority.	
Punteggio massimo totale Criterio B			15
C. Reportistica - Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica prevista	C.1 Reporting di Mercato in funzione del punto (ii) dell'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolo.	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità, autonomia, indipendenza e completezza del contenuto della reportistica dedicata all'analisi dello scenario macroeconomico e dell'andamento dei finanziari e di quelli dei capitali privati (incluso immobiliare), rispetto al minimo indicato nel Capitolo.	5
	C.2 Reporting sulla misurazione ed analisi delle performance e dei rischi di portafoglio e dei gestori in funzione del punto (iii) dell'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolo.	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità, autonomia, indipendenza e completezza del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento del Servizio; dal maggiore incremento di tempestività e frequenza di trasmissione alla CNPADC rispetto al minimo richiesto indicato nel Capitolo all'articolo 3 "Livelli di servizio richiesti"; e dalle modalità più efficaci e le tempistiche più efficienti nella gestione delle eventuali richieste di adeguamento della reportistica e di assistenza formulate dalla CNPADC rispetto al minimo richiesto indicato nel Capitolo all'articolo 3 "Livelli di servizio richiesti";	5
	C.3 Reporting sulla misurazione ed analisi ESG del portafoglio e dei gestori in funzione del punto (iii) dell'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolo.	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità e completezza del contenuto della reportistica anche a livello di integrazione con le metriche di sostenibilità dei principali provider internazionali. Sarà oggetto di specifica valutazione la sezione del documento riferibile agli aspetti ESG del portafoglio e dei gestori rispetto al minimo indicato nel Capitolo.	5
Punteggio massimo totale Criterio C			15
D. Modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le strutture	D.1	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore disponibilità a programmare incontri/conferenze calls periodici con gli Organi e le strutture organizzative della CNPADC ed alla	5

organizzative della CNPADC		partecipazione ad eventi istituzionali rispetto al minimo richiesto all'articolo 2 del Capitolato.	
Punteggio massimo totale Criterio D			5
E. Modalità di esecuzione del Servizio e procedure di rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interessi	E.1	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione del Servizio e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci specificando le proprie policy in materia di sponsorizzazioni date e/o ricevute.	5
Punteggio massimo totale Criterio E			5
Punteggio massimo Offerta Tecnica			80

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 52 punti**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrizzazione di cui al paragrafo 16.2.

Si precisa, pertanto, che, qualora un'offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata, il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'Offerta Tecnica PT_i , con peso ponderale complessivo di punti 80 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub punteggi attribuiti ad ognuno di essi.

Per i **Criteri qualitativi** i punteggi discrezionali vengono attribuiti secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_n * V_{(i)n}]$$

Dove:

- PT_i = indice di valutazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*;
- W_n = peso (punteggio) attribuito al requisito "n";
- $V_{(i)n}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*, rispetto al requisito "n" variabile tra zero ed 1;
- $\sum_n$ = sommatoria al variare dei criteri e, ove presenti sub-criteri di valutazione.

I coefficienti $V_{(i)n}$ sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio, prevedendo a tale scopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'**Offerta Economica** PE_i con un peso ponderale complessivo di punti **20** su **100**, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha * [20]$$

Dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i – esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente
 α = 0,15

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totale secondo il metodo *aggregativo compensatore* sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
 PT_i = punteggio attribuito all'**offerta tecnica** del concorrente i – esimo
 PE_i = punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente i – esimo

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può operare con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 05/05/2026 alle ore 10:30.

La PAD consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sessioni telematiche che non sono pubbliche

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissata **alle ore 12:00 del 04/05/2026**, sarà aperta **alle ore 10:30 del 05/05/2026** la procedura di gara per l'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma messa a disposizione dalla CNPADC.

Nella **prima seduta pubblica**, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- i verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- ii all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti;

Successivamente, **in seduta riservata**, si procederà a:

a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 12**;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite Piattaforma e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi e alla riparametrazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite Piattaforma e/o via PEC ai concorrenti, procederà **(i)** rendere visibili i punteggi attribuiti per la parte tecnica, **(ii)** a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, **(iii)** all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, **(iv)** a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile Unico del Progetto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice le offerte che avranno ottenuto contestualmente un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e della offerta economica. Tale calcolo sarà applicato solo nell'ipotesi in cui le offerte pervenute siano almeno pari e/o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad ulteriori elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile Unico del Progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si precisa che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CNPADC può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La CNPADC si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o non procedere all'aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o aspettativa;
- revocare l'aggiudicazione definitiva e/o non stipulare il Contratto, per giusta motivazione, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC procederà, quindi, allo scorrimento della graduatoria ed allo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del secondo classificato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La formalizzazione del contratto con il concorrente aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte del concorrente aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dal DPR 131/1986 e dal DPR 642/1972 e s. m. i. relative all'imposta di bollo e di registrazione.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo e di registro, prodotto dal concorrente aggiudicatario, sia errato o incompleto, la CNPADC sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico dell'aggiudicatario. La CNPADC si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dell'imposta di bollo.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNPADC e, comunque, disponibile in rete sul sito www.cnpadc.it.

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura e comunicata la disponibilità agli interessati tramite apposita PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dal concorrente ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione alla presente procedura.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it.

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in

materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato sub lett. a) e c). delle finalità e base giuridica del trattamento.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet www.cnpadc.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l'interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l'Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all'indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Ricordiamo altresì che è un diritto dell'Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma (Email: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771).

Infine, l'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall'Operatore Economico nell'ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Fabio Lenti